

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21/22 APRILE 2017

Relazione del Consiglio di Amministrazione

(art. 125-ter del Testo Unico della Finanza – D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni)

Verona, 16 marzo 2017

INDICE

PREMESSA	3
AVVISO DI CONVOCAZIONE.....	4
PARTE ORDINARIA	11
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2016 E DELLA RELAZIONE CHE LO ACCOMPAGNA, CON CONSEGUENTI E CORRELATE DELIBERAZIONI.....	12
DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE, IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E STATUTARIE VIGENTI.....	14
AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DI LEGGE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.....	16
NOMINA, AI SENSI DELL'ART. 2386 COD. CIV. E DELL'ART. 33.5 DELLO STATUTO SOCIALE, DI N. 2 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	18
PARTE STRAORDINARIA.....	20
STATUTO SOCIALE: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2, 24, 32, 33, 35, 39, 41, 44, 54 E SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO 55. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.....	21

PREMESSA

Il presente documento, recante le relazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata per i giorni 21/22 aprile 2017, viene messo a disposizione, ai sensi dell'art. 125-*ter*, 1° comma, del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria (d.lgs. 58/1998, e successive modificazioni e integrazioni), entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Le relazioni predisposte ai sensi di specifiche norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità stabilite all'art. 125-*ter*, 1° comma, del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria.

* * *

AVVISO DI CONVOCAZIONE

AVVISO DI CONVOCAZIONE

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Società Cooperativa

Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese

di Verona 00320160237 - Albo Coop. n. A100378

Iscritta all'Albo imprese di assicurazione al n. 1.00012

**Capogruppo del Gruppo Assicurativo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei
Gruppi Assicurativi al n. 019**

Capitale sociale 522.881.778,00 euro i.v. ed esistente

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 8.30 di venerdì 21 aprile 2017 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, alle ore 9.00 di sabato 22 aprile 2017, in Verona, Via Germania n. 33, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

- Approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
- Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie vigenti.
- Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 33.5 dello Statuto sociale, di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione.

Parte straordinaria

- Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 2, 24, 32, 33, 35, 39, 41, 44, 54 e soppressione dell'art. 55. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Fermo quanto previsto nel Regolamento Assembleare circa la trattazione delle materie all'ordine del giorno, si avverte che l'efficacia della deliberazione relativa alla nomina dei n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione sarà sospensivamente condizionata alla intervenuta efficacia, ai sensi di legge, delle modifiche statutarie sottoposte alla deliberazione dei Soci nella medesima Assemblea, in sede straordinaria.

In conformità all'art. 30 dello Statuto, per la seconda convocazione, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di predisporre l'attivazione di un collegamento a distanza dalla struttura di seguito indicata, che sarà dotata dei presidi necessari a garantire l'identificazione dei Soci e l'esercizio del potere ordinatorio e di controllo del Presidente dell'Assemblea:

- Centro Congressi Palazzo Rospigliosi - Via XXIV Maggio 43 - ROMA

Tale collegamento, ai sensi della citata disposizione statutaria, consentirà ai Soci che, ammessi a partecipare all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto e muniti del biglietto di ammissione, non intendano recarsi in Verona, Via Germania n. 33, per partecipare alla discussione, di seguire in diretta i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto.

*

In conformità alla vigente normativa, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.a., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "NIS-Storage", gestito da Spafid Connect S.p.a. ed accessibile dal sito <http://www.emarketstorage.com>, e sul sito internet della società <http://www.cattolica.it> nella sezione "Governance", sarà resa disponibile al pubblico la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, e segnatamente:

- almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 22 marzo 2017, le relazioni degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno e l'altra documentazione per cui è prevista la pubblicazione prima dell'Assemblea, diverse da quelle successivamente elencate;
- almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e quindi entro il 31 marzo 2017, la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del d.lgs. n. 58/1998, la Relazione sulla remunerazione e la Relazione sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Nel medesimo termine sarà altresì resa disponibile la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari recante le informazioni di cui all'art. 123-bis del d.lgs. n. 58/1998.

I Soci hanno facoltà di prendere visione della predetta documentazione depositata presso la sede sociale e di ottenerne copia.

Si rammenta che, a norma di legge e di Statuto, possono intervenire e votare all'Assemblea i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per i quali l'intermediario autorizzato, presso cui le azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società l'apposita comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità delle azioni da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione; copia della stessa, che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione del richiedente, potrà essere utilizzata per conferire rappresentanza per l'intervento in Assemblea, mediante sottoscrizione della formula di delega eventualmente inserita in calce. Un modulo utilizzabile per conferire delega all'intervento in Assemblea viene comunque trasmesso a tutti i Soci aventi diritto unitamente all'avviso di convocazione; esso è altresì reperibile sul sito internet della Società <http://www.cattolica.it> nella sezione "Governance". Ai sensi di Statuto, i Soci iscritti a libro a partire dal 21 aprile 2001 possono intervenire all'Assemblea a condizione che la sopra indicata comunicazione attesti la titolarità di almeno cento azioni. I Soci iscritti dopo l'8 giugno 2015 possono intervenire all'Assemblea a condizione che la sopra indicata comunicazione attesti la titolarità di almeno trecento azioni.

Il Socio potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di cinque Soci. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società né alle società da essa controllate o ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti di queste.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento Assembleare, le deleghe dovranno essere esibite in originale ed accompagnate dalla fotocopia di un valido documento d'identità del delegante.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Il numero dei Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni a decorrere dalla data di prima convocazione è pari a 24.160.

I Soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi della vigente normativa dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un intermediario abilitato, al fine dell'espletamento della procedura di dematerializzazione ivi prevista e della trasmissione della comunicazione prevista dalla vigente normativa sopra indicata.

Si ricorda che il capitale sociale sottoscritto e interamente versato è pari, al 16 marzo 2017, ad euro 522.881.778,00, ed è rappresentato da n. 174.293.926 azioni. La Società detiene, alla data del presente avviso di convocazione, n. 5.848.607 azioni proprie.

*

Si ricorda che, ai fini dell'elezione, *ex artt.* 2386 codice civile e 33.5 dello Statuto sociale, di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione, si procederà mediante candidature, sulla base di liste presentate in conformità alla nuova formulazione dell'art. 33 dello Statuto sociale che verrà sottoposta alla deliberazione della stessa assemblea della Società del 21/22 aprile 2017, quindi con l'indicazione di due candidati non residenti nella provincia di Verona. Inoltre, uno o entrambi i candidati dovranno essere di genere femminile, tenuto conto del rispetto delle quote di genere, ai sensi della legge n. 120/2011, in relazione all'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione. Non è prevista l'elezione di un Amministratore di minoranza ai sensi dell'art. 33.4 dello Statuto, avendo a ciò proceduto l'Assemblea del 16 aprile 2016.

Relativamente alla presentazione delle candidature, sulla base di liste, da parte dei Soci, si rammenta che, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, esse possono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,50% del capitale sociale. Le candidature proposte dai Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

Fermo l'obbligo di produrre la certificazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i Soci presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista e ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d'identità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società.

Le candidature dovranno essere accompagnate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, tra cui l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998, e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni statutarie nella nuova formulazione che viene sottoposta alla deliberazione della stessa Assemblea della Società del 21/22 aprile 2017, provvederà a presentare una propria lista che sarà depositata presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la

data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e quindi entro il 27 marzo 2017.

*

Il deposito delle liste per la nomina di n. 2 Amministratori e dell'altra documentazione a ciò necessaria può altresì essere effettuato, nei termini dianzi indicati, anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo serviziosoci@pec.gruppocattolica.it.

Si informa che, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione ha esplicitato le modalità operative per lo svolgimento delle relative attività, che saranno depositate presso la sede sociale e rese disponibili sul sito internet della Società <http://www.cattolica.it>, nella sezione "Governance", nel termine previsto per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Si invitano i Signori Soci a prendere visione dello Statuto della Società, anche nella relativa nuova formulazione che verrà sottoposta alla deliberazione della stessa Assemblea dei Soci del 21/22 aprile 2017, e delle citate modalità operative per una più completa informativa.

Si raccomanda ai Soci di prestare la massima attenzione alle formalità e alla documentazione richieste per la presentazione delle liste, sia secondo le disposizioni di legge e regolamentari sia secondo le norme recepite dalla Società, anche nella relativa nuova formulazione che verrà sottoposta alla deliberazione della stessa Assemblea dei Soci del 21/22 aprile 2017.

*

Con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino, secondo le vigenti normative, di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 9-*bis* e 54 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dal presente avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità. La richiesta dovrà pervenire presso la sede della Società entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso a mezzo raccomandata ovvero posta elettronica certificata all'indirizzo serviziosoci@pec.gruppocattolica.it. Entro il medesimo termine, i Soci che richiedono

l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre anche una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Verona, 16 marzo 2017

Il Presidente
(Paolo Bedoni)

PARTE ORDINARIA

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2016 E DELLA RELAZIONE CHE LO ACCOMPAGNA, CON CONSEGUENTI E CORRELATE DELIBERAZIONI.

Il Consiglio di Amministrazione informa che il fascicolo di bilancio, cui in questa sede si fa pieno rinvio, sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dall'art. 154-ter del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria (d.lgs. 58/1998, e successive modificazioni ed integrazioni), e quindi entro il 31 marzo 2017.

Propone che l'Assemblea, preso atto del contenuto del bilancio, con la nota integrativa, della relazione sulla gestione, dei relativi dati e della proposta di destinazione del risultato, deliberi di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, con i relativi inerenti documenti, e le conseguenti e correlate proposte, come dettagliate nel fascicolo stesso.

* * *

**DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE, IN CONFORMITÀ
ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E STATUTARIE VIGENTI.**

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011 e della Delibera CONSOB n. 18049 del 23 dicembre 2011, che ha modificato il Regolamento Emittenti in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 123-ter del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria, rinvia alla propria proposta in materia di politiche di remunerazione contenuta nella relazione che sarà messa a disposizione nei termini e nelle modalità previste dalla vigente normativa, e quindi entro il 31 marzo 2017, di cui si propone all'Assemblea l'approvazione.

La relazione riporterà altresì in specifica Sezione l'informativa richiesta relativa all'applicazione delle politiche per il 2016.

* * *

**AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DI
LEGGE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Il Consiglio di Amministrazione rinvia alla propria proposta in materia di acquisto e alienazione di azioni proprie, contenuta nella relazione che sarà messa a disposizione nei termini e nelle modalità previste dalla vigente normativa, e quindi entro il 31 marzo 2017, di cui si propone all'Assemblea l'approvazione.

* * *

NOMINA, AI SENSI DELL'ART. 2386 COD. CIV. E DELL'ART. 33.5 DELLO STATUTO SOCIALE, DI N. 2 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Si ricorda che tra ottobre 2016 e gennaio 2017 hanno rassegnato le dimissioni due Consiglieri, entrambi in scadenza con l'esercizio 2018 al pari degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione.

Conseguentemente, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2386 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla nomina dei sostituti, cooptando, nella seduta del 17 gennaio 2017, i Consiglieri Chiara De Stefani e Nerino Chemello. Ai sensi della disposizione civilistica sopra richiamata, il mandato dei consiglieri cooptati verrà a scadenza con l'Assemblea dei Soci convocata per il 21/22 aprile 2017.

L'Assemblea dei Soci è pertanto chiamata a deliberare la nomina, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 33.5 dello Statuto sociale, di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2018, conformemente alla disciplina in materia applicabile e secondo le modalità precisate nell'avviso di convocazione, che per completezza di seguito si richiamano.

Si evidenzia in particolare che per la nomina dei predetti n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà mediante candidature, sulla base di liste presentate in conformità alla nuova formulazione dell'art. 33 dello Statuto sociale che verrà sottoposta alla deliberazione della stessa Assemblea della Società, in sede straordinaria, del 21/22 aprile 2017, quindi con l'indicazione di due candidati non residenti nella provincia di Verona. Inoltre, uno o entrambi i candidati dovranno essere di genere femminile, tenuto conto del rispetto delle quote di genere, ai sensi della legge n. 120/2011, in relazione all'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione. Non è prevista l'elezione di un Amministratore di minoranza ai sensi dell'art. 33.4 dello Statuto, avendo a ciò proceduto l'Assemblea del 16 aprile 2016.

*

Le liste dei candidati saranno rese disponibili al pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 31 marzo 2017.

*

Per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad aggiornare le modalità operative da seguire per lo svolgimento degli adempimenti correlati, già predisposte per le precedenti assemblee, provvedendo al deposito delle stesse presso la Sede Sociale e sul sito internet della Società <http://www.cattolica.it>, nella sezione "Governance": di ciò è data notizia nell'avviso di convocazione.

* * *

PARTE STRAORDINARIA

**STATUTO SOCIALE: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2, 24, 32, 33, 35, 39, 41, 44, 54 E
SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO 55. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Si riporta di seguito la proposta di modifiche statutarie formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria "Statuto Sociale: modifiche agli articoli 2, 24, 32, 33, 35, 39, 41, 44, 54 e soppressione dell'articolo 55. Deliberazioni inerenti e conseguenti." con la relativa relazione illustrativa e proposta di deliberazione.

* * *

Egregi Consoci,

Le modifiche proposte allo Statuto della Società sono dettate, essenzialmente, da esigenze di rivisitazione di talune previsioni in conseguenza del recesso dagli accordi di *partnership* con Banca Popolare di Vicenza esercitato lo scorso 4 agosto 2016, nonché, marginalmente, dalla necessità di specifici aggiornamenti in adeguamento a disposizioni normative dell'Autorità di Vigilanza, oltre che alle nuove disposizioni di legge sul trattamento contabile delle azioni proprie.

Si evidenzia altresì che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, dello Statuto, per l'approvazione delle modifiche proposte con riferimento agli articoli 32, comma 3 (limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'assemblea), 33, 35, 39, comma 3, e 44, comma 8, è richiesto, oltre alla maggioranza dei due terzi dei votanti, anche il voto favorevole di un decimo dei Soci.

Si precisa infine che, ove approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte potranno essere iscritte al Registro delle Imprese, e quindi acquisire efficacia, solo dopo l'approvazione da parte dell'IVASS, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo n. 209/2005 e relative disposizioni regolamentari di attuazione.

* * *

Art. 2

Si propone di modificare l'ultimo comma, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, comma 1, lettera a), del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 in materia di vigilanza sul gruppo, al fine di recepire puntualmente le indicazioni di cui alla richiamata previsione regolamentare.

Art. 24

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008 e conformemente al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, come modificato da ultimo con Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016, si propone di aggiornare gli elementi di patrimonio netto e i relativi importi, con separata rappresentazione della gestione vita e danni, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio allo stato approvato, relativo all'esercizio 2015.

Art. 32

Si propone di espungere il terzo comma, che prevede un *quorum* deliberativo rafforzato di un decimo dei soci per la modifica di taluni specifici articoli dello Statuto, modificando, in via coordinata, il primo comma. La modifica è conseguente all'intervenuta cessazione delle intese di *partnership* con la Banca Popolare di Vicenza e quindi degli assetti di *governance* alle stesse correlati.

Art. 33

Si propone di espungere le previsioni che riconoscono specifiche prerogative a Banca Popolare di Vicenza in relazione alla predisposizione della lista di candidati alla carica di amministratore presentata dal Consiglio di Amministrazione, inclusa la rappresentanza territoriale nella provincia di Vicenza, adeguando, specularmente, le modalità di presentazione delle liste da parte dei Soci. La modifica è conseguente all'intervenuta cessazione delle intese di *partnership* con la Banca Popolare di Vicenza e quindi degli assetti di *governance* alle stesse correlati.

Art. 35

In connessione con le modifiche proposte all'articolo 33, si propone di espungere la previsione secondo cui un vice presidente sarà scelto tra gli amministratori designati da Banca Popolare di Vicenza. La modifica è conseguente all'intervenuta cessazione delle intese di *partnership* con la Banca Popolare di Vicenza e quindi degli assetti di *governance* alle stesse correlati.

Art. 39

Si propone di espungere la previsione secondo cui, per talune specifiche deliberazioni in sede consiliare, è necessario un *quorum* deliberativo rafforzato di 17 amministratori su 18. La modifica è conseguente all'intervenuta cessazione delle intese di *partnership* con la Banca Popolare di Vicenza e quindi degli assetti di *governance* alle stesse correlati.

Art. 41

In coerenza con quanto disposto dall'art. 11, comma 1, lettera b), del citato Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, si propone di integrare il novero delle decisioni riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione riportando quanto indicato dalla fonte regolamentare.

Art. 44

In conseguenza dell'adeguamento dello Statuto a seguito dell'intervenuta cessazione delle intese di *partnership* con la Banca Popolare di Vicenza e quindi degli assetti di *governance* alle stesse correlati, si propone di modificare la clausola relativa alla composizione del Collegio Sindacale, espungendo la previsione secondo cui la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione per l'elezione del Collegio Sindacale deve contenere un candidato Sindaco effettivo designato da Banca Popolare di Vicenza e altresì riducendo il numero dei componenti effettivi da 5 a 3, invariato il numero dei componenti supplenti, secondo la prassi prevalente per le società quotate e in assenza di esigenze contrarie alla riduzione.

Art. 54

Si propone l'introduzione di uno specifico regime transitorio in relazione alla proposta di modifica dell'art. 44 relativa alla composizione del Collegio Sindacale.

Art. 55

Si propone la soppressione dell'articolo, trattandosi di disposizione transitoria correlata ad altra disposizione statutaria - il terzo comma dell'art. 32 - che si propone in questa sede di eliminare.

Anche tale modifica è conseguente all'intervenuta cessazione delle intese di *partnership* con la Banca Popolare di Vicenza e quindi degli assetti di *governance* alle stesse correlati.

*

Le modifiche proposte non costituiscono, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, presupposto per l'esercizio del diritto di recesso da parte del Socio.

*

Si propone pertanto che l'Assemblea approvi:

1) le modifiche statutarie proposte agli articoli 2, 24, 32, 33, 35, 39, 41, 44, 54 e la soppressione dell'articolo 55, secondo quanto indicato nella colonna "Testo proposto" che di seguito si riporta;

2) il conferimento al Presidente, ai Vice Presidenti e all'Amministratore Delegato *pro tempore*, in via tra essi disgiunta, di ogni potere per compiere quanto necessario per dare esecuzione a quanto deliberato dall'Assemblea e apportare alle modifiche statutarie approvate le modifiche formali e di coordinamento eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché per effettuare ogni altro atto che si rendesse necessario od opportuno per la migliore esecuzione delle deliberazioni assunte.

* * *

TITOLO I
DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA
DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 2

Testo attuale	Testo proposto
<p>La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione e può svolgere le operazioni a ciò connesse o strumentali. La Società può altresì esercitare l'attività di gestione delle risorse dei Fondi Pensione costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire Fondi Pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei Fondi Pensione.</p> <p>La Società può inoltre svolgere le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.</p> <p>Essa può assumere partecipazioni, sia in Italia, sia all'estero, in Società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, ed anche assumerne la rappresentanza e la gestione nonché, nei limiti di legge, in Società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate.</p> <p>Essa può inoltre, nel rispetto delle vigenti normative, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di</p>	<p>La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione e può svolgere le operazioni a ciò connesse o strumentali. La Società può altresì esercitare l'attività di gestione delle risorse dei Fondi Pensione costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire Fondi Pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei Fondi Pensione.</p> <p>La Società può inoltre svolgere le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.</p> <p>Essa può assumere partecipazioni, sia in Italia, sia all'estero, in Società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, ed anche assumerne la rappresentanza e la gestione nonché, nei limiti di legge, in Società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate.</p> <p>Essa può inoltre, nel rispetto delle vigenti normative, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di</p>

<p>Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>Essa, purché in collegamento o connessione con le attività o le operazioni anzidette, può inoltre concedere, non in via sistematica, e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fidejussioni, garanzie ed avalli.</p> <p>La Società nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private <u>adotta nei confronti delle società componenti il gruppo</u> i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.</p>	<p>Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>Essa, purché in collegamento o connessione con le attività o le operazioni anzidette, può inoltre concedere, non in via sistematica, e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fidejussioni, garanzie ed avalli.</p> <p>La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, <u>adotta nei confronti delle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2,</u> del Codice delle Assicurazioni Private i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo.</p>
---	--

*TITOLO III
BILANCIO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI
E FONDI DI RISERVA*

ARTICOLO 24

Testo attuale	Testo proposto
<p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili, tra le quali quelle delle leggi speciali per le Società di Assicurazione.</p> <p>La gestione relativa alle assicurazioni sulla Vita dovrà essere distinta da quella relativa alle assicurazioni dei Rami Danni.</p> <p>Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 17 dell'11 marzo 2008 attuativo dell'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, si precisa che:</p>	<p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili, tra le quali quelle delle leggi speciali per le Società di Assicurazione.</p> <p>La gestione relativa alle assicurazioni sulla Vita dovrà essere distinta da quella relativa alle assicurazioni dei Rami Danni.</p> <p>Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 17 dell'11 marzo 2008 attuativo dell'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, <u>e delle vigenti normative applicabili in materia,</u> si</p>

<p>- il capitale sociale è attribuito per euro 359.482.169,52 ai rami Danni e per euro 163.399.608,48 ai rami Vita;</p> <p>- la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro 550.589.565,79 ai rami Danni e per euro 241.347.882,12 ai rami Vita. In caso di acquisto di azioni proprie, l'utilizzo dei relativi fondi andrà imputato in contropartita alla riserva sovrapprezzo dei rami Danni e dei rami Vita proporzionalmente alle rispettive consistenze;</p> <p>- la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;</p> <p>- la riserva legale è attribuita per euro 190.193.882,40 ai rami Danni e per euro 47.891.965,34 ai rami Vita;</p> <p>la riserva per azioni proprie è attribuita per euro 8.129.529,15 ai rami Danni e per euro 3.533.961,26 ai rami Vita;</p> <p>- le altre riserve sono attribuite per euro 184.360.346,85 ai rami Danni e per euro 3.039.093,47 ai rami Vita;</p> <p>- la riserva da avanzo di fusione e scissione, pari ad Euro 700.502,17, è interamente attribuita ai rami Danni;</p> <p>- il disavanzo di scissione, pari ad Euro 141.753.328,00, è interamente attribuito ai rami Danni.</p> <p>Con delibera adottata dagli organi sociali competenti ai sensi di legge e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o</p>	<p>precisa che:</p> <p>- il capitale sociale è attribuito per euro 359.482.169,52 ai rami Danni e per euro 163.399.608,48 ai rami Vita;</p> <p>- la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro <u>542.403.714,55</u> ai rami Danni e per euro <u>227.660.068,03</u> ai rami Vita;</p> <p>- la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;</p> <p>- la riserva legale è attribuita per euro <u>217.461.401,86</u> ai rami Danni e per euro <u>51.272.102,70</u> ai rami Vita;</p> <p>- le altre riserve sono attribuite per euro <u>195.881.665,70</u> ai rami Danni e per euro <u>3.076.794,02</u> ai rami Vita;</p> <p>- la riserva da avanzo di fusione e scissione, pari ad Euro 700.502,17, è interamente attribuita ai rami Danni;</p> <p>- il disavanzo di scissione, pari ad Euro 141.753.328,00, è interamente attribuito ai rami Danni;</p> <p><u>- la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita per euro 16.817.472,78 ai rami danni e per euro 7.371.827,52 ai rami vita. La formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto di azioni proprie, a valere sulla riserva sovrapprezzo.</u></p> <p>Con delibera adottata dagli organi sociali competenti ai sensi di legge e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o</p>
--	---

<p>variazione e nel rispetto dei criteri di legge.</p> <p>In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita dell'incremento dell'importo del capitale sociale, degli eventuali sovrapprezzi ed interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile o nell'ipotesi di cui all'art. 6, 2° comma, punto b) del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>variazione e nel rispetto dei criteri di legge.</p> <p>In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita dell'incremento dell'importo del capitale sociale, degli eventuali sovrapprezzi ed interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile o nell'ipotesi di cui all'art. 6, 2° comma, punto b) del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p><i>TITOLO IV</i> <i>ASSEMBLEE</i></p>	
<p><i>ARTICOLO 32</i></p>	
<p>Testo attuale</p>	<p>Testo proposto</p>
<p>Salvo quanto stabilito dal successivo comma 3 del presente art. 32 e dai successivi artt. 52 e 53 l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi in Assemblea.</p> <p>A parità di voti la proposta si intende respinta.</p> <p>Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti; fatta eccezione per le seguenti delibere, per le quali è anche richiesto il voto favorevole di un decimo dei Soci: (i) modifiche del presente comma 3 di questo art. 32, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'assemblea, nonché degli artt. 33.1, 33.2, 33.3, 35, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da Banca Popolare di Vicenza s.c. a r.l. ("BPVI"), 39, 3° comma (quorum ultralegale per le delibere del Consiglio) e 44, 8° comma (presentazione della lista da parte del</p>	<p>Salvo quanto stabilito dai successivi artt. 52 e 53, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi in Assemblea.</p> <p>A parità di voti la proposta si intende respinta.</p> <p>Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti.</p>

<p>Consiglio di Amministrazione) e 19° comma (sostituzione dei Sindaci) dello Statuto; (ii) aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.</p> <p>La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.</p>	<p>La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.</p>
<p><i>TITOLO V</i> <i>AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE</i></p>	
<p><i>ARTICOLO 33</i></p>	
<p>Testo attuale</p>	<p>Testo proposto</p>
<p>33.1. Composizione del Consiglio di Amministrazione. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, dei quali fino a sei residenti nella Provincia di Verona, due residenti nella Provincia di Vicenza e i restanti residenti altrove.</p> <p>33.2. Durata della carica Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>33.3 Presentazione delle liste di candidati Gli Amministratori sono eletti, alla scadenza dell'organo ovvero in caso di sostituzione di uno o più Amministratori cessati per altre cause, sulla base di liste formate in osservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di seguito indicate: (a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare una lista di diciotto candidati, ordinati in numero progressivo, che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33, 1° comma, del</p>	<p>33.1. Composizione del Consiglio di Amministrazione. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, dei quali fino a sei residenti nella Provincia di Verona e i restanti residenti altrove.</p> <p>33.2. Durata della carica Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>33.3 Presentazione delle liste di candidati Gli Amministratori sono eletti, alla scadenza dell'organo ovvero in caso di sostituzione di uno o più Amministratori cessati per altre cause, sulla base di liste formate in osservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di seguito indicate: (a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare una lista di diciotto candidati, ordinati in numero progressivo, che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33, 1° comma, del</p>

<p>presente Statuto. L'indicazione nella lista dei candidati consiglieri residenti nella Provincia di Vicenza, ad uno dei quali sarà riservata la funzione di Vice Presidente, sarà effettuata sulla base della designazione e della indicazione relativa alla funzione da parte di BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in Assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire i nominativi designati da BPVI nella propria lista al fine di osservare la prescrizione di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero anche la sostituzione di un amministratore residente nella provincia di Vicenza designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente;</p> <p>(b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente. Fermo l'obbligo di produrre la certificazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo le</p>	<p>presente Statuto.</p> <p>La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente;</p> <p>(b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente. Fermo l'obbligo di produrre la certificazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo le</p>
--	--

<p>disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i Soci presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista e ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;</p> <p>(c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista;</p> <p>(d) ciascuna lista dei Soci deve contenere un numero di candidati comunque non inferiore a tre, ordinati mediante un numero progressivo, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione dell'organo di cui al presente articolo e alle disposizioni di legge, in particolare prevedendo comunque la presenza di candidati residenti in ciascuno dei tre territori individuati secondo l'art. 33.1; le liste dei Soci composte da un numero di candidati pari o superiore a sei devono altresì indicare le rappresentanze territoriali di cui all'art. 33.1 nelle proporzioni ivi previste.</p> <p>(e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.</p> <p>33.4 Votazione e nomina</p> <p>Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 Amministratore su 18 è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. "Amministratore di minoranza"). In particolare, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:</p>	<p>disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i Soci presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista e ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;</p> <p>(c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista;</p> <p>(d) ciascuna lista dei Soci deve contenere un numero di candidati comunque non inferiore a due, ordinati mediante un numero progressivo, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione dell'organo di cui al presente articolo e alle disposizioni di legge, in particolare prevedendo comunque la presenza di candidati residenti in ciascuno dei due territori individuati secondo l'art. 33.1.</p> <p>(e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.</p> <p>33.4 Votazione e nomina</p> <p>Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 Amministratore su 18 è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. "Amministratore di minoranza"). In particolare, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:</p>
---	--

<p>(a) ogni Socio può votare solo una lista;</p> <p>(b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 250 voti validamente espressi in Assemblea;</p> <p>(c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati;</p> <p>(d) qualora siano state presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 17 Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto 1 Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista; qualora peraltro tale candidato non assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1 ovvero di altre disposizioni di legge o di Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione, sarà eletto il primo dei successivi candidati di tale lista che assicuri il rispetto di tali disposizioni.</p> <p>In ogni caso, laddove, pur seguendo tale criterio, nessuno dei candidati della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti assicuri il rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, il diciottesimo Amministratore sarà tratto dalle eventuali ulteriori liste secondo l'ordine dei voti dalle stesse conseguiti; qualora non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1 ovvero di altre disposizioni di legge o di Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione, anche il diciottesimo Amministratore sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Qualora la lista che ha ottenuto il maggior</p>	<p>(a) ogni Socio può votare solo una lista;</p> <p>(b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 250 voti validamente espressi in Assemblea;</p> <p>(c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati;</p> <p>(d) qualora siano state presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 17 Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto 1 Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista; qualora peraltro tale candidato non assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1 ovvero di altre disposizioni di legge o di Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione, sarà eletto il primo dei successivi candidati di tale lista che assicuri il rispetto di tali disposizioni.</p> <p>In ogni caso, laddove, pur seguendo tale criterio, nessuno dei candidati della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti assicuri il rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, il diciottesimo Amministratore sarà tratto dalle eventuali ulteriori liste secondo l'ordine dei voti dalle stesse conseguiti; qualora non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1 ovvero di altre disposizioni di legge o di Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione, anche il diciottesimo Amministratore sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Qualora la lista che ha ottenuto il maggior</p>
--	--

<p>numero di voti non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione, da tale lista saranno tratti tutti i candidati ivi previsti, mentre dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto, con le modalità di cui sopra, l'Amministratore di minoranza; tutti i restanti Amministratori mancanti per completare l'organo saranno tratti – fino alla concorrenza del numero necessario per completare l'organo e comunque nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui al presente Statuto e alle disposizioni di legge – dalla medesima lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti; in caso di insufficienza di candidati nella lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, i restanti Amministratori saranno tratti dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.</p> <p>33.5 Sostituzione</p> <p>Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, avviene con delibera dell'Assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui all'art. 33.3 del presente Statuto.</p> <p>33.6. Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità</p> <p>Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge; almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito</p>	<p>numero di voti non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione, da tale lista saranno tratti tutti i candidati ivi previsti, mentre dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto, con le modalità di cui sopra, l'Amministratore di minoranza; tutti i restanti Amministratori mancanti per completare l'organo saranno tratti – fino alla concorrenza del numero necessario per completare l'organo e comunque nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui al presente Statuto e alle disposizioni di legge – dalla medesima lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti; in caso di insufficienza di candidati nella lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, i restanti Amministratori saranno tratti dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.</p> <p>33.5 Sostituzione</p> <p>Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, avviene con delibera dell'Assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui all'art. 33.3 del presente Statuto.</p> <p>33.6. Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità</p> <p>Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge; almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito</p>
--	--

<p>TUF).</p> <p>Fermo restando quanto previsto all'articolo 40 del presente Statuto, nonché da altre disposizioni di legge in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere comunque eletti Amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque società quotate o società da queste controllate. Ove tale limite venisse superato, il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la decadenza con efficacia immediata.</p> <p>33.7 Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:</p> <p>a) le liste di cui all'articolo 33.3 devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa per tempo vigente;</p> <p>b) nel caso di cooptazione di cui all'articolo 2386 c.c. ovvero di sostituzione di cui all'articolo 33.5, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi previsto dalla normativa vigente in relazione alla situazione attestata a quel momento.</p>	<p>TUF).</p> <p>Fermo restando quanto previsto all'articolo 40 del presente Statuto, nonché da altre disposizioni di legge in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere comunque eletti Amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque società quotate o società da queste controllate. Ove tale limite venisse superato, il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la decadenza con efficacia immediata.</p> <p>33.7 Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:</p> <p>a) le liste di cui all'articolo 33.3 devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa per tempo vigente;</p> <p>b) nel caso di cooptazione di cui all'articolo 2386 c.c. ovvero di sostituzione di cui all'articolo 33.5, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi previsto dalla normativa vigente in relazione alla situazione attestata a quel momento.</p>
<p><i>ARTICOLO 35</i></p>	
<p>Testo attuale</p>	<p>Testo proposto</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti in carica, provvede alla nomina, tra i suoi membri, del Presidente, del Vice Presidente Vicario, di un altro</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti in carica, provvede alla nomina, tra i suoi membri, del Presidente, del Vice Presidente Vicario, di un altro</p>

<p>Vice Presidente e di un Segretario, ed alla loro revoca. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca. Un Vice Presidente sarà scelto tra gli Amministratori designati da BPVI.</p> <p>I soggetti così nominati restano nella carica fino alla cessazione del loro mandato come Consiglieri, sempre fatta salva ogni ipotesi di loro revoca.</p> <p>Non sono cumulabili la carica di Presidente, con tutte le altre sopra previste, nonché la carica di Vice Presidente Vicario o Vice Presidente con quella di Amministratore Delegato o di Segretario.</p> <p>I Consiglieri che ricoprono le cariche indicate al primo comma, insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.</p> <p>Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento e di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno altri Comitati, fra i quali quelli previsti da codici di autodisciplina e da disposizioni regolamentari, con funzioni determinate dal Consiglio stesso all'atto della nomina.</p>	<p>Vice Presidente e di un Segretario, ed alla loro revoca. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca.</p> <p>I soggetti così nominati restano nella carica fino alla cessazione del loro mandato come Consiglieri, sempre fatta salva ogni ipotesi di loro revoca.</p> <p>Non sono cumulabili la carica di Presidente, con tutte le altre sopra previste, nonché la carica di Vice Presidente Vicario o Vice Presidente con quella di Amministratore Delegato o di Segretario.</p> <p>I Consiglieri che ricoprono le cariche indicate al primo comma, insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.</p> <p>Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento e di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno altri Comitati, fra i quali quelli previsti da codici di autodisciplina e da disposizioni regolamentari, con funzioni determinate dal Consiglio stesso all'atto della nomina.</p>
<p>ARTICOLO 39</p>	
<p>Testo attuale</p>	<p>Testo proposto</p>
<p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere assunte con voto palese.</p> <p>Fatta eccezione per le delibere indicate al successivo comma 3 e all'art. 35, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente.</p> <p>Le delibere del Consiglio di</p>	<p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere assunte con voto palese.</p> <p>Fatta eccezione per le delibere indicate all'art. 35, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente.</p>

<p>Amministrazione aventi ad oggetto i seguenti argomenti devono essere assunte con il voto favorevole di almeno 17 Amministratori su 18:</p> <p>(i) modifica della lista del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 33.3 e della lista prevista dall'art. 44 dello Statuto;</p> <p>(ii) proposte, da sottoporre all'Assemblea, di modifica degli artt. 32, 3° comma, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'Assemblea, nonché dagli artt. 33, 35, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da BPVI, 39, 3° comma e 44, 8° comma e 19° comma dello Statuto;</p> <p>(iii) convocazione dell'Assemblea per deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.</p>	
<p>ARTICOLO 41</p>	
<p>Testo attuale</p>	<p>Testo proposto</p>
<p>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di Statuto, di disposizioni regolamentari e di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:</p> <p>a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;</p> <p>b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui all'art. 35, 1° comma. Gli organi</p>	<p>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di Statuto, di disposizioni regolamentari e di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:</p> <p>a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;</p> <p>b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui all'art. 35, 1° comma. Gli organi</p>

<p>delegati informeranno il Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta, nell'adunanza immediatamente successiva e comunque in conformità alla normativa per tempo vigente;</p> <p>c) la nomina di uno o più Direttori Generali, di uno o più Condirettori Generali e/o di uno o più Vice Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei relativi poteri e l'individuazione delle relative funzioni nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;</p> <p>d) l'approvazione dell'assetto organizzativo dell'impresa e del sistema delle deleghe e dei poteri, curandone l'adeguatezza nel tempo;</p> <p>e) la valutazione del generale andamento della gestione e verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;</p> <p>f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;</p> <p>g) lo stanziamento, a titolo di liberalità, di somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente per ogni esercizio il 6% della media degli utili netti distribuibili degli ultimi tre esercizi;</p> <p>h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite</p>	<p>delegati informeranno il Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta, nell'adunanza immediatamente successiva e comunque in conformità alla normativa per tempo vigente;</p> <p>c) la nomina di uno o più Direttori Generali, di uno o più Condirettori Generali e/o di uno o più Vice Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei relativi poteri e l'individuazione delle relative funzioni nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;</p> <p>d) l'approvazione dell'assetto organizzativo dell'impresa e del sistema delle deleghe e dei poteri, curandone l'adeguatezza nel tempo;</p> <p>e) la valutazione del generale andamento della gestione e verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;</p> <p>f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;</p> <p>g) lo stanziamento, a titolo di liberalità, di somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente per ogni esercizio il 6% della media degli utili netti distribuibili degli ultimi tre esercizi;</p> <p>h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle <u>società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;</u></p>
--	---

<p>dall'IVASS;</p> <p>ì) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa per tempo vigente.</p> <p>Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e di scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre quelli indicati all'art. 38, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale, provvede alla nomina ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso. Il dirigente sopra indicato dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata</p>	<p><u>i) le decisioni concernenti il rispetto dei provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS rivolte alle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;</u></p> <p>j) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa per tempo vigente.</p> <p>Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e di scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre quelli indicati all'art. 38, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale, provvede alla nomina ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso. Il dirigente sopra indicato dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata</p>
---	---

responsabilità per almeno un triennio. Allo stesso saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari e del bilancio d'esercizio.	responsabilità per almeno un triennio. Allo stesso saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari e del bilancio d'esercizio.
---	---

ARTICOLO 44

Testo attuale	Testo proposto
<p>1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti.</p> <p>2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno un triennio.</p> <p>3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;</p> <p>b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore</p>	<p>1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.</p> <p>2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno un triennio.</p> <p>3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;</p> <p>b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore</p>

<p>creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;</p> <p>c) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.</p> <p>4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.</p> <p>5. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in tema di ineleggibilità, incompatibilità, divieti di assunzione di cariche e decadenza, nonché dal presente Statuto, non possono ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo coloro che svolgono la medesima funzione in cinque società quotate o società da queste controllate.</p> <p>6. Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.</p> <p>7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci. Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione</p>	<p>creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;</p> <p>c) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.</p> <p>4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.</p> <p>5. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in tema di ineleggibilità, incompatibilità, divieti di assunzione di cariche e decadenza, nonché dal presente Statuto, non possono ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo coloro che svolgono la medesima funzione in cinque società quotate o società da queste controllate.</p> <p>6. Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.</p> <p>7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci. Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione</p>
--	--

<p>progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva cinque candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un candidato alla carica di Sindaco effettivo designato da BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in Assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire il nominativo designato da BPVI nella propria lista ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero la sostituzione di un Sindaco effettivo designato da BPVI.</p> <p>La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente.</p> <p>8-bis. La lista del Consiglio di Amministrazione, entro il termine per il relativo deposito, deve comunque essere sottoscritta per adesione da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale ovvero da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.</p> <p>9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da almeno 250 Soci che siano titolari di azioni che</p>	<p>progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva <u>tre</u> candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente.</p> <p>8-bis. La lista del Consiglio di Amministrazione, entro il termine per il relativo deposito, deve comunque essere sottoscritta per adesione da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale ovvero da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.</p> <p>9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da almeno 250 Soci che siano titolari di azioni che</p>
---	--

<p>rappresentino complessivamente almeno lo 0,25% del capitale sociale. I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalla normativa per tempo vigente.</p> <p>10. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.</p> <p>11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>12. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, i Soci possono depositare liste sino al terzo giorno successivo e le soglie previste dall'art. 44.9 sono ridotte alla metà.</p> <p>13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista - oltre ai documenti di cui ai precedenti commi:</p> <p>a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco;</p> <p>b) l'elenco delle cariche dagli stessi</p>	<p>rappresentino complessivamente almeno lo 0,25% del capitale sociale. I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalla normativa per tempo vigente.</p> <p>10. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.</p> <p>11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>12. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, i Soci possono depositare liste sino al terzo giorno successivo e le soglie previste dall'art. 44.9 sono ridotte alla metà.</p> <p>13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista - oltre ai documenti di cui ai precedenti commi:</p> <p>a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco;</p> <p>b) l'elenco delle cariche dagli stessi</p>
--	--

<p>ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea;</p> <p>c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.</p> <p>14. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>15. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <p>a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi quattro candidati alla relativa carica in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei Soci (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato alla relativa carica in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, 3° comma, del TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");</p> <p>b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale i candidati alla relativa carica indicati al primo posto nella Lista di Maggioranza ed al primo posto nella Lista di Minoranza.</p> <p>16. Ove sia stata presentata una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti. Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti non possa essere effettuata secondo quanto previsto dai commi 15 e 16, primo cpv., del presente art. 44, l'Assemblea delibererà nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari a maggioranza relativa fra i candidati presentati nella stessa Assemblea.</p> <p>17. Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle</p>	<p>ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea;</p> <p>c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.</p> <p>14. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>15. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <p>a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi <u>due</u> candidati alla relativa carica in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei Soci (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato alla relativa carica in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, 3° comma, del TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");</p> <p>b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale i candidati alla relativa carica indicati al primo posto nella Lista di Maggioranza ed al primo posto nella Lista di Minoranza.</p> <p>16. Ove sia stata presentata una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti. Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti non possa essere effettuata secondo quanto previsto dai commi 15 e 16, primo cpv., del presente art. 44, l'Assemblea delibererà nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari a maggioranza relativa fra i candidati presentati nella stessa Assemblea.</p> <p>17. Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle</p>
--	--

relative cariche di Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.

18. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

19. In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista. Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza e, ove non possibile, dal Sindaco effettivo più anziano d'età. Fermo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci effettivi che siano tratti dall'unica lista presentata o, in caso di presentazione di più liste, dalla Lista di Maggioranza, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44. L'Assemblea provvede alla sostituzione del Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza con votazione a maggioranza senza vincolo di lista tra gli altri candidati indicati nella stessa Lista di Minoranza. Qualora non sia possibile procedere in tale maniera alla sostituzione del Sindaco tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla

relative cariche di Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.

18. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

19. In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista. Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza e, ove non possibile, dal Sindaco effettivo più anziano d'età. Fermo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci effettivi che siano tratti dall'unica lista presentata o, in caso di presentazione di più liste, dalla Lista di Maggioranza, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44. L'Assemblea provvede alla sostituzione del Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza con votazione a maggioranza senza vincolo di lista tra gli altri candidati indicati nella stessa Lista di Minoranza. Qualora non sia possibile procedere in tale maniera alla sostituzione del Sindaco tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla

base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44.

19-bis. Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Collegio Sindacale deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

a) le liste di cui all'articolo 44, comma 7, primo cpv. devono indicare ~~i~~ candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi e, in particolare:

~~(i) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a tre, i candidati dovranno essere di entrambi i generi;~~

~~(ii) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a quattro, i candidati dovranno essere due per ciascun genere;~~

~~(iii) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a cinque, i candidati indicati alle prime quattro posizioni dovranno essere due per ciascun genere;~~

b) nel caso di sostituzione di cui al comma 19 del presente articolo 44, i Sindaci nominati dall'Assemblea in sostituzione dovranno essere del medesimo genere di quelli decaduti o cessati;

e) in ogni caso in cui, in sede di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, non risulti assicurato l'equilibrio tra generi, troverà applicazione l'articolo 44,

base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44.

19-bis. Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Collegio Sindacale deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

a) le liste di cui all'articolo 44, comma 7, primo cpv., **composte da un numero di candidati effettivi pari a tre,** devono indicare candidati **di entrambi i** generi;

b) qualora il numero di sindaci effettivi del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà nell'ambito della sezione dei sindaci effettivi della Lista di Maggioranza alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione di candidati;

c) nel caso di sostituzione di cui al comma 19 del presente articolo 44, i Sindaci nominati dall'Assemblea in sostituzione dovranno essere del medesimo genere di quelli decaduti o cessati;

d) in ogni caso in cui, in sede di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, non risulti assicurato l'equilibrio tra generi, troverà applicazione l'articolo 44,

<p>comma 16, secondo cpv. 20. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 34, 2° comma del presente Statuto. 21. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione secondo la normativa per tempo vigente.</p>	<p>comma 16, secondo cpv. 20. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 34, 2° comma del presente Statuto. 21. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione secondo la normativa per tempo vigente.</p>
<p><i>TITOLO VIII</i> <i>DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE</i></p>	
<p><i>ARTICOLO 54</i></p>	
<p>I Soci già iscritti a Libro Soci alla data dell'iscrizione nel Registro delle Imprese delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria del 25 aprile 2015 che non detengano il numero minimo di azioni prescritto dall'art. 9-bis dello Statuto possono, sino al 31 ottobre 2018, integrare e documentare il proprio possesso azionario minimo: in assenza di tale integrazione e documentazione il Consiglio di Amministrazione ne dichiarerà la decadenza ai sensi dell'art. 9-bis dello Statuto. Sino al 31 ottobre 2018 restano in vigore, per i predetti Soci, agli effetti del mantenimento della qualità di Socio e disposizioni correlate, i limiti minimi di possesso azionario vigenti alla data dell'Assemblea straordinaria del 25 aprile 2015, e quindi una azione per i Soci iscritti prima del 21 aprile 2001 e cento azioni per i Soci iscritti successivamente. Le modifiche introdotte all'art. 9 dall'Assemblea straordinaria del 21 aprile 2012 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente a tale data.</p>	<p>I Soci già iscritti a Libro Soci alla data dell'iscrizione nel Registro delle Imprese delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria del 25 aprile 2015 che non detengano il numero minimo di azioni prescritto dall'art. 9-bis dello Statuto possono, sino al 31 ottobre 2018, integrare e documentare il proprio possesso azionario minimo: in assenza di tale integrazione e documentazione il Consiglio di Amministrazione ne dichiarerà la decadenza ai sensi dell'art. 9-bis dello Statuto. Sino al 31 ottobre 2018 restano in vigore, per i predetti Soci, agli effetti del mantenimento della qualità di Socio e disposizioni correlate, i limiti minimi di possesso azionario vigenti alla data dell'Assemblea straordinaria del 25 aprile 2015, e quindi una azione per i Soci iscritti prima del 21 aprile 2001 e cento azioni per i Soci iscritti successivamente. Le modifiche introdotte all'art. 9 dall'Assemblea straordinaria del 21 aprile 2012 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente a tale data.</p>

<p>Le modifiche introdotte agli artt. 33.6, 40 e 44 comma 5 dalla Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012, si applicano con riferimento agli esponenti nominati successivamente a tale data.</p> <p>Il comma 7 dell'articolo 33 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.</p> <p>Il comma 19-bis dell'articolo 44 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.</p>	<p>Le modifiche introdotte agli artt. 33.6, 40 e 44 comma 5 dalla Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012, si applicano con riferimento agli esponenti nominati successivamente a tale data.</p> <p>Il comma 7 dell'articolo 33 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.</p> <p>Il comma 19-bis dell'articolo 44 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.</p> <p><u>Le modifiche introdotte agli articoli 44.1, 44.8, 44.15, 44.19 bis dalla Assemblea dei Soci del [21/22 aprile 2017] avranno efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al [21/22 aprile 2017] e quindi troveranno applicazione anche per gli adempimenti preliminari, previsti dalla legge e/o dal presente statuto, funzionali a tale nomina.</u></p>
<p>ARTICOLO 55</p>	
<p>Testo attuale</p>	<p>Testo proposto</p>
<p>Il 3° comma dell'art. 32 cesserà automaticamente di avere efficacia il 30 giugno 2018.</p>	<p><i>(Articolo soppresso)</i></p>

* * *